

Deliberazione n. 71/2026/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott. Cristian Pettinari	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario (relatore)
dott. Massimo Galiero	Referendario
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 16 giugno 2026

Comune di Predappio (FC)

Rendiconto di gestione 2024 e Bilancio di previsione 2025-2027

Visti gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e succ. mod. ed int.;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 1. c. 166 e segg. della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la L. 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 148-bis, c. 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e),

dell'art. 3, c. 1, D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213 del 7 dicembre 2012;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2025/INPR con la quale la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee-guida per la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria sul bilancio di previsione 2025-2027;

Viste le linee guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2024, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 8/2025/INPR;

Considerato che dette linee guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza degli enti locali dell'Emilia-Romagna con lettere di questa Sezione regionale di controllo del 4 aprile 2025 (prot. n. 1397 per i rendiconti) e del 5 maggio 2025 (prot. n. 1845 per i bilanci di previsione);

Vista la deliberazione n. 159/2025/INPR del 18 dicembre 2025 con la quale la Sezione ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l'anno 2026;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 160/2025/INPR del 18 dicembre 2025, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ai controlli ai sensi dell'art. 1 c. 166 e ss. Della L. n. 266/2005;

Visto il decreto n. 62/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna di ripartizione degli enti assoggettati al controllo;

Esaminata la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2025/27 ed al rendiconto per l'esercizio 2024 del Comune di Predappio (FC);

Viste le deduzioni fatte pervenire dal Comune in risposta ai chiarimenti richiesti dal magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo, mediante la quale il Collegio è stato convocato per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il relatore, dott. Antonino Carlo.

RITENUTO IN FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al bilancio preventivo per il triennio 2025/27 ed al rendiconto per l'esercizio 2024 del Comune di Novafeltria, in particolare:

- le relazioni dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027 e sul rendiconto per l'esercizio 2024, inviate a questa Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 1, c. 166, L. 266/2005, redatte in

conformità alle linee-guida approvate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte dei conti con deliberazioni n. 7/SEZAUT/2025/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR, mediante la compilazione dei questionari ivi allegati (di seguito anche "questionari");

- le relazioni dell'Organo di revisione, prodotte ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», di seguito TUEL), sulla proposta di bilancio di previsione 2025/2027 e sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2024;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) relativi ai suddetti documenti contabili;
- l'ulteriore documentazione presente sul sito internet istituzionale del Comune di Predappio.

2. Dall'esame della menzionata documentazione emerge, quanto all'esercizio 2024, la situazione contabile e finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle.

Equilibri di bilancio

	Rendiconto 2024
Risultato di competenza di parte corrente (O1)	€ 346.744,14
Risultato di competenza in conto capitale (Z1)	€ 90.508,50
Saldo delle partite finanziarie	€ 0,00
Risultato di competenza (W1)	€ 437.252,64

La costruzione degli equilibri nel 2024 rispetta quanto stabilito dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il Comune dichiara di aver conseguito un risultato di competenza non negativo, così come prescritto dall'art. 1, c. 821, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Risultato di amministrazione

	Rendiconto 2024
Fondo cassa al 31 dicembre	€ 0,00
Residui attivi	€ 10.591.984,88
Residui passivi	€ 4.232.297,71
FPV per spese correnti	€ 112.776,15
FPV per spese in conto capitale	€ 2.774.167,59
Risultato di amministrazione	€ 3.472.743,43
Totale accantonamenti	€ 1.761.995,50
Di cui: FCDE	€ 1.453.064,09
Totale parte vincolata	€ 1.511.425,44
Totale parte destinata agli investimenti	€ 45.390,56
Totale parte libera	€ 153.931,93

Relativamente al fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2024, l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato la regolarità della metodologia di calcolo e ha dichiarato che il Comune si **è avvalso** della facoltà di cui all'art. 107-*bis*, del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-*bis* del D.L. n. 41/2021 che prevede che per il calcolo del fondo siano utilizzati i dati dell'annualità 2019, in luogo di quelli degli anni 2020 e 2021.

Dall'allegato c) Fondo crediti di dubbia esigibilità risulta che l'importo accantonato (€ 1.453.064,09 – colonna e) corrisponde all'importo minimo da accantonare (€ 1.453.064,09 – colonna d).

L'Ente ha dichiarato di aver costituito il fondo per l'indennità di fine mandato per € 3.165,43, il fondo per contenzioso per € 41.761,43, il fondo per aumenti contrattuali per € 75.386,51, e il fondo perdite società partecipate per € 23.002,99 dichiarati congrui dall'Organo di revisione.

Il Comune ha sottolineato inoltre di non aver ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, c.11 del D.L. n.35/2013 e di aver rispettato i tempi di pagamento e ridotto lo stock del debito residuo, non dovendo pertanto costituire il Fondo garanzia debiti commerciali.

Capacità di riscossione

Con riferimento alla capacità di riscossione delle entrate proprie dell'Ente, si osserva in particolare quanto esposto nella seguente tabella.

	Rendiconto 2024 Accertamenti (a)	Rendiconto 2024 Riscossioni (b)	% (b/a) 2024	% (b/a) 2020
Tit.1 residui (iniziali +riaccertati)	€ 1.976.573,75	€ 685.231,53	34,67%	30,43%
Tit.1 competenza	€ 3.082.729,16	€ 2.554.738,31	82,87%	76,66%
Tit.3 residui (iniziali +riaccertati)	€ 477.612,54	€ 303.296,83	63,50%	44,97%
Tit.3 competenza	€ 1.044.939,08	€ 672.139,86	64,32%	46,34%

L'Ente mostra una buona capacità di riscossione relativamente al titolo 1 in competenza. In generale, rispetto al 2020, la capacità di riscossione è migliorata, sebbene esistano ancora margini di miglioramento.

Situazione di cassa

	Rendiconto 2024
Fondo cassa finale	€ 0,00
Anticipazione di tesoreria (complessivamente concessa)	997.228,22
Cassa vincolata	€ 0,00
Indicatore di tempestività dei pagamenti	-3,37 giorni

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2024 è pari a zero, così come l'importo della cassa vincolata.

L'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato che "le anticipazioni giornaliere concesse e i relativi rimborsi sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 7 dell'Entrata e al titolo 5 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2, punto 3.26".

L'Ente non aveva provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria all'esito dell'esercizio considerato, ma in seguito ad istruttoria è emerso che la richiamata anticipazione è stata restituita nel 2025.

Indebitamento

	Rendiconto 2023	Rendiconto 2024
Debito complessivo a fine anno	€ 3.418.591,66	€ 3.290.228,51

L'indebitamento è in diminuzione rispetto al 2023 e l'Ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 204 del TUEL con una percentuale di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti che ammonta al 2,54%.

Dal questionario sul rendiconto 2024 risulta che l'Ente non ha in essere garanzie (quali fidejussioni o lettere di *patronage*) a favore di organismi partecipati o di soggetti diversi né contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Conto economico e stato patrimoniale

La situazione patrimoniale dell'Ente al 31 dicembre 2024 è così riassumibile:

STATO PATRIMONIALE	2023	2024
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMM. PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZ. AL FONDO DI DOTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	€ 35.401.963,36	€ 36.407.914,68
C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 8.055.513,86	€ 8.805.448,79
D) RATEI E RISCONTI	€ 46,88	€ 18.221,15
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)	€ 43.457.524,10	€ 45.231.584,62
A) PATRIMONIO NETTO	€ 27.465.721,04	€ 27.283.655,88
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 277.338,42	€ 285.928,42
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 0,00	€ 0,00
D) DEBITI	€ 6.414.008,42	€ 7.190.461,22
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	€ 9.300.456,22	€ 10.471.539,10
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 43.457.524,10	€ 45.231.584,62

TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 2.857.692,75	€ 2.776.079,76
-----------------------	----------------	----------------

L'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra i crediti dello stato patrimoniale ed i residui attivi risultanti dal conto del bilancio, come da tabella riepilogativa sottostante:

+	Crediti dello stato patrimoniale	€ 8.805.448,79
+	Fondo svalutazione crediti	€ 1.460.235,41
+	Depositi postali e bancari	€ 0,00
-	Saldo IVA a credito da dichiarazione	€ 0,00
-	Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello stato patrimoniale	€ 7.171,72
-	Altri crediti non connessi a residui	€ 0,00
+	Altri residui non correlati a crediti nello stato patrimoniale	€ 333.472,00
=	RESIDUI ATTIVI	€ 10.591.984,48

Parimenti, l'Organo di revisione ha verificato la conciliazione tra i debiti dello stato patrimoniale ed i residui passivi risultanti dal conto del bilancio, come illustrato in tabella:

+	Debiti dello stato patrimoniale	€ 7.190.461,22
-	Debiti da finanziamento	€ 3.203.336,61
-	Saldo IVA (se a debito)	€ 1.407,00
+	Residui titolo IV + interessi mutui	€ 0,00
+	Residui titolo V anticipazioni	€ 246.580,10
-	Impegni pluriennali titoli III e IV	€ 0,00
+	Altri residui non connessi a debiti	€ 0,00
=	RESIDUI PASSIVI	€ 4.232.297,71

Nel questionario relativo al rendiconto 2024 si riporta che il Comune ha provveduto alla tenuta dell'inventario, con l'ultimo aggiornamento che risale al 2024.

Le risultanze del conto economico al 31 dicembre 2024 con le variazioni rispetto all'esercizio precedente sono così riassumibili:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2023	2024
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA	€ 4.903.376,35	€ 5.465.703,68

GESTIONE		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	€ 5.707.700,84	€ 5.872.828,20
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 309.842,19	€ 131.372,46
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 278.271,43	€ 52.883,16
IMPOSTE	€ 67.807,99	€ 70.331,36
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ - 284.018,86	€ -293.200,26

Nel 2024 il risultato dell'esercizio è negativo, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente.

2.1. Dalla documentazione versata in atti, per l'esercizio 2024 risulta inoltre, in particolare, quanto segue:

- il rendiconto è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28 aprile 2025, nei termini di legge;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli artt. 203, 204 e 207 del TUEL;
- a rendiconto 2024 risultano rispettati i parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ad eccezione del parametro P8 "Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%";
- c'è coerenza nell'ammontare del fondo pluriennale vincolato iscritto nel rendiconto 2024 e si osserva che il FPV risulta imputato ad un esercizio;
- durante l'esercizio 2024 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, c.1, lett. e) del TUEL per lavori di somma urgenza e gli atti sono stati trasmessi alla competente Procure della Sezione Regionale della Corte dei conti;
- l'Organo di revisione, nella relazione su rendiconto 2024, ha dichiarato il rispetto dei vari vincoli in materia di spese di personale;
- L'Ente ha dichiarato di tenere la contabilità economico patrimoniale nel rispetto di quanto disposto dal Principio contabile 4/3 del D, Lgs. n.118/2011;
- L'Ente ha dichiarato di aver aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio;

- nel questionario l'Organo di revisione ha dichiarato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 ha riguardato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate e l'informativa allegata al rendiconto **non risulta corredata** dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e che **si sono verificati** casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'ente e gli organismi partecipati.

- Relativamente al PNRR l'Organo di revisione ha dichiarato di aver verificato che la contabilità al 31/12/2024 è allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS, che l'andamento dei progetti è conforme con le tempistiche previste e che l'Ente ha rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione della FAQ 48 di Arconet.

3. Il bilancio di previsione per il triennio 2025/27 del Comune di Predappio è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 30 dicembre 2024 e l'Organo di revisione, nella relazione prodotta ai sensi dell'art. 239 del TUEL, ha espresso parere favorevole.

4. Sugli elementi di potenziale criticità emersi, il magistrato istruttore ha esperito istruttoria chiedendo al Comune, con nota prot. n. 2254 del 27 aprile 2026, di fornire chiarimenti in merito ai seguenti punti:

- invio questionario debiti fuori bilancio;
- fondo pluriennale vincolato;
- anticipazione di tesoreria non restituita;
- gestione dei residui attivi;
- capacità di riscossione;
- crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati e con l'Unione;
- conto economico negativo;
- fondo perdite società partecipate;
- mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

5. In esito alla ricezione della già menzionata nota istruttoria, il Comune, con nota prot. n. 3244 del 14 maggio 2026 ha fornito i seguenti chiarimenti.

5.1 In primo luogo l'Ente ha inviato il **questionario relativo ai debiti fuori bilancio** e le delibere relative delibere. Dal questionario risulta che "l'importo di € 338.292,07 deriva da procedure di somma urgenza in conseguenza dell'alluvione che ha colpito il territorio comunale nel mese di maggio 2023" e che la "copertura finanziaria fa riferimento al finanziamento integrale della somma di € 338.292,07 con Ordinanza n. 19/2024 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche".

5.2 Relativamente al **fondo pluriennale vincolato re-imputato ad un esercizio** l'Ente ha dichiarato che sono state imputate ad un solo esercizio le spese correnti riferite al trattamento salariale accessorio del personale dipendente i contributi a destinazione vincolata di parte corrente oppure le spese di investimento di importo non particolarmente rilevante che, "in sede di definizione del cronoprogramma della spesa, possono essere ragionevolmente attuate e completate entro l'esercizio successivo." "L'unica spesa di investimento che rappresenta la grande parte dell'ammontare complessivo del Fondo, collocata sul fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 per € 2.615.731,94 (Missione 05 dell'allegato b – FPV), imputata sul 2024 per € 44.503,69 e rinviata al 2025 per la differenza di € 2.571.228,25, fa riferimento ai lavori del 1^ stralcio del recupero funzionale del fabbricato ex Palazzo del fascio di Predappio, coperti da finanziamenti regionali e statali che imponevano la realizzazione dell'investimento in tempi relativamente brevi, entro la fine del 2025."

Infine, il Comune ha evidenziato quanto segue.

"Per quanto concerne il FPV riferito ai lavori del 1^ stralcio del recupero funzionale del fabbricato ex Palazzo del fascio di Predappio, pari a € 2.571.228,25 al 31/12/2024, occorre evidenziare che il cronoprogramma indicato dal competente settore tecnico alla Regione Emilia-Romagna, cofinanziatore dell'intervento, prevedeva la realizzazione dei lavori entro il termine del 31/12/2024, poi prorogato ulteriormente nel 2025, per non perdere il diritto al finanziamento e, per tale ragione, le spese finanziate da FPV sono state re imputate solo sull'esercizio 2025. Nel 2025 sono state imputate e pagate € 51.386,40 per spese tecniche di aggiornamento del progetto tecnico esecutivo. Non sono stati realizzati lavori in quanto l'impresa aggiudicataria non ha rispettato i termini per l'avvio dei lavori, non attivando le operazioni per l'apertura del cantiere. Il Comune è stato costretto a risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 (ora art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023) e attivare una nuova gara, riproponendo sul FPV

la restante parte delle spese, pari a € 2.519.841,85 al 31/12/2025, in attesa dell'esito della nuova gara."

5.3 Dagli atti era emerso che al termine dell'esercizio l'**anticipazione di tesoreria** "non era stata integralmente restituita, risultando un residuo debito di € 246.580,10, iscritto quale residuo passivo al titolo 5^ della spesa del rendiconto 2025". L'Ente ha riferito nel merito che il "ricorso all'anticipazione di tesoreria si è reso necessario per sopperire alla carenza di liquidità originata da pagamenti effettuati sugli interventi di somma urgenza e sugli interventi di messa in sicurezza della viabilità comunale (cosiddetta fase 2) a seguito degli eventi alluvionali e franosi che hanno colpito il territorio comunale nel mese di maggio 2023. Tali pagamenti, nell'esercizio 2024, sono ammontati a € 603.495,22 per i lavori di somma urgenza e a € 410.168,22 per i lavori della fase 2, per un totale di € 1.013.663,44."

"A fronte di questi pagamenti per spese di natura straordinaria, nel 2024 non è stato ricevuto alcun incasso dai trasferimenti statali derivanti dalle Ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione, determinando, in tal modo, un divario di più di un milione di euro, originato da eventi straordinari. Il Comune si è perciò visto costretto ad attivare l'anticipazione di Tesoreria per fare fronte ai propri pagamenti."

"Nel corso del 2025 l'anticipazione è rimasta attiva fino al 11/06/2025, quando è stata interamente rimborsata." "È stata riattivata dal 16/12 al 23/12/2025. Il saldo di cassa al 31/12/2025 era positivo e pari a € 468.595,46."

Quanto sopra riferito corrisponde a quanto emerge dagli schemi di bilancio relativi al 2025 riportati su BDAP.

Infine, l'Ente ha evidenziato di ritenere che "allo stato attuale, l'anticipazione di tesoreria non venga attivata per un utilizzo difforme dalla natura dell'anticipazione stessa." "L'attivazione è resa necessaria dalla persistente situazione di carattere straordinario legata ai numerosi lavori, in corso di esecuzione, di messa in sicurezza della viabilità comunale e conseguenti agli eventi calamitosi del 2023, sui quali persistono ritardi nell'erogazione dei trasferimenti statali."

5.4 I residui attivi totali ammontano ad € 10.591.984,88 (di cui € 3.155.905,49 relativi alla gestione di competenza ed € 7.436.079,30 alla gestione dei residui).

Rilevati residui al titolo 4 "Entrate in conto capitale" per € 6.541.025,66

(di cui € 5.045.856,85 relativi della gestione dei residui ed € 1.495.168,81 alla gestione di competenza), la Sezione ha chiesto all'Ente di indicare le tipologie di entrata dalle quali derivano i medesimi residui specificando le modalità di contabilizzazione degli stessi, nonché se trattasi di contributi a rendicontazione, come disciplinati dall'All. n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 (punto 3.6).

Ha chiesto inoltre di fornire aggiornamenti sulle iniziative intraprese o che l'Ente intenda intraprendere per incrementare la percentuale di riscossione dei residui, (indipendentemente dal titolo) e con particolare attenzione a quelli relativi ad esercizi precedenti, illustrando le principali voci conservate a residuo.

Nel merito il Comune ha riferito che i residui attivi totali del Titolo 4[^] di entrata, al 31/12/2024, pari a € 6.541.025,66, derivano dalle seguenti tipologie di entrata:

“per € 4.725.806,07 da contributi agli investimenti da altre Amministrazioni pubbliche (€ 3.376.648,19 da gestione residui e € 1.349.157,88 da gestione di competenza);

per € 1.219.183,93 da contributi agli investimenti da imprese e istituzioni sociali private (Fondazione Carisp Forlì) (€ 1.075.059,00 da gestione residui e € 144.124,93 da gestione di competenza);

per € 524.232,09 da contributi agli investimenti provenienti da U.E. (da gestione residui);

per € 70.433,57 da proventi per oneri di urbanizzazione (€ 69.917,57 da gestione residui e € 516,00 da gestione di competenza);

per € 1.370,00 da alienazione di beni (residui da gestione di competenza).”

L'Ente ha evidenziato poi che dell'“importo complessivamente sopra rappresentato, i residui riferiti a contributi a rendicontazione ammontano a € 733.789,14 (€ 24.387,43 da gestione residui e € 709.401,71 da gestione competenza)” e che su questi contributi, “il Comune ha accertato le entrate con imputazione ai medesimi esercizi nei quali sono stati indicati gli impegni dell'Amministrazione erogante”.

Infine, sono state illustrate, “le principali tipologie di residui attivi conservati al 31/12/2024 e le iniziative intraprese e che si intendono intraprendere per migliorare la percentuale di riscossione”:

“Titolo 1[^] - Entrate tributarie – Residui attivi conservati al 31/12/2024 pari a € 1.819.332,97. Si tratta quasi esclusivamente di residui derivanti dall'attività di accertamento e recupero dei tributi comunali (IMU, TASI, TARI/TARES, ICI), poiché solo € 81.247,30 derivano da residui per IMU ordinaria o per saldo Fondo di Solidarietà comunale, incassati poi nel 2025.” In relazione a

questo tipo di entrate è stata allegata la relazione prodotta dal Servizio tributi (Allegato A), che descrive le attività svolte, le criticità riscontrate e le iniziative messe in campo per il miglioramento della capacità di riscossione. Nella richiamata relazione viene riferito che "nell'anno 2024 è stata svolta attività di recupero dell'evasione IMU, TARI. Dall'analisi delle determinazioni relative alla suddetta attività, risulta che gli avvisi notificati sono n. 667 avvisi con un recupero di imposta (IMU e TARI) accertata complessivamente in € 261.738,62. Il residuo non riscosso è stato affidato ad Agenzia delle Entrate Riscossione per la riscossione coattiva" come da tabella che segue:

TRIBUTO	Importo affidato ad AdeER	Anno/numero di fornitura	Data affidamento	Importo incassato da riscossione AdeER
IMU	€ 128.813,58	2024/6020	09/07/2024	€ 18.460,37
		2024/6021	02/10/2024	
		2024/6034	09/07/2024	
		2025/6002 (parte)	17/03/2025	
		2025/6004	17/03/2025	
		2025/6014	24/07/2025	
TARI (AL NETTO DI TEFA)	€ 114.027,38	2024/6007	09/07/2024	€ 34.175,76
		2024/6035	09/07/2024	

Sul punto l'Ente evidenzia la scarsa riscossione realizzata ad oggi con AdeER.

Il Comune ha dichiarato inoltre che sono in corso procedure concorsuali, evidenziando residui attivi al 31/12/2024 per € 65.603,07 e che parte del recupero dell'evasione è stato oggetto di contenzioso che è durato molti anni interessando vari gradi di giudizio fino alla Corte di Cassazione incrementando l'importo dei residui. Relativamente al contenzioso sull'ICI, l'Ente ha precisato che nel 2025, a "seguito del loro passato in giudicato l'Ufficio ha provveduto a verificare gli importi delle entrate accertare e in sede di verifica dei residui attivi al 31/12/2025 ha provveduto a rettificare gli importi sulla base del giudicato espresso nelle pronunce e ad avviare la riscossione affidandola ad Agenzia Entrate Riscossione."

Dalla risposta dell'Ente risulta che ad oggi, l'importo residuo correlato al contenzioso ammonta ad € 91.482,27 per l'ICI, ad € 5.474,00 per l'IMU e ad € 2.827,00 per la TARI.

"Titolo 2^ - Entrate da trasferimenti correnti – Residui conservati al 31/12/2024 pari a € 953.218,50. Si tratta principalmente di residui provenienti dalla competenza 2024 (per € 757.112,69), mentre i residui provenienti dalla gestione residui ammontano a € 196.105,81."

"Nel corso del 2025 sono stati incassati € 848.146,34. A fine 2025 risultavano ancora aperti € 104.939,46 riferiti principalmente al saldo di contributi PNRR su un progetto finalizzato al sostegno degli anziani non autosufficienti (€ 41.847,19), e al saldo di un trasferimento statale per il tramite del Comune di Forlì, quale ente capofila del Distretto sociosanitario di zona, per il finanziamento di un progetto sociale sui fondi per la povertà (€ 33.652,30). Si prevedono le riscossioni dei saldi alla conclusione dei progetti."

"Titolo III^ Entrate extra-tributarie – Residui conservati al 31/12/2024 € 547.114,94 dei quali € 372.799,22 derivanti dalla gestione di competenza e € 174.315,72 derivanti dalla gestione dei residui.

Di seguito si riportano in dettaglio i residui di parte competenza:

- € 118.768,12 sono rappresentati da crediti relativi a servizi a domanda individuale (rette servizi scolastici, pasti domiciliari, tariffe luci cimiteriali);

- € 78.265,84 sono rappresentati da canoni e locazioni su beni patrimoniali del Comune. Sono stati integralmente incassati nel corso dell'anno 2025 e inizio 2026;

- € 68.894,48 sono costituiti da dividendi da organismi partecipati. Sono stati integralmente incassati nel corso dell'anno 2025;

- € 105.541,44 sono rimborsi dovuti da vari Enti. Nel corso del 2025 sono stati incassati € 96.090,00.

I residui provenienti dalla gestione dei residui derivano principalmente da crediti relativi a servizi a domanda individuale (rette servizi scolastici, pasti domiciliari, tariffe luci cimiteriali) per € 97.775,40. Su questi crediti, unitamente a € 118.768,12 dei residui provenienti dalla competenza, sono stati incassati nel corso del 2025 e inizio 2026, complessivamente € 146.872,88."

"Sui residui tuttora conservati, si forniscono aggiornamenti sullo stato della riscossione, allegando nota del Responsabile dei servizi a domanda individuale che descrive le attività svolte, le criticità riscontrate e le iniziative per migliorare la riscossione (Allegato B)."

"Titolo IV^ - Entrate in conto capitale – Residui conservati al 31/12/2024 pari a € 6.541.025,66.

La composizione di questi residui è stata illustrata all'inizio del presente paragrafo.

“Di questi residui, risultano incassati nel corso del 2025 e inizio 2026, complessivamente € 1.161.371,63, corrispondenti al 17,76% del totale, mentre € 149.373,74 sono stati stralciati dal bilancio con il rendiconto 2025.”

Sui residui tuttora conservati, l'Ente ha fornito aggiornamenti sullo stato della riscossione, allegando prospetto di dettaglio a cura del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici (Allegato C). L'allegato è composto da 4 tabelle relative ai residui da Amministrazioni Pubbliche (erogazioni/riscossioni nel 2025 per € 760.368,42), Imprese (erogazioni nel 2025 per € 314.124,93), Istituzioni sociali (erogazioni nel 2025 per € 265.000,00), UE. Dalle richiamate tabelle emergono altre informazioni in merito alle rendicontazioni in corso, all'invio delle richieste di erogazione, allo stralcio dei residui o altro.

“Si specifica, inoltre, che € 1.990.258,32 sono residui attivi di contributi assegnati dall'Amministrazione statale e dalla Regione, per il parziale finanziamento dei lavori del 1^ stralcio del recupero funzionale del fabbricato ex Palazzo del fascio di Predappio” sui quali si è riferito al 5.2 (parte di fatto). Il Comune è stato costretto a risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e attivare una nuova gara che si è conclusa recentemente con esito positivo. “Di conseguenza, i contributi accertati non sono stati tuttora riscossi”.

“Titolo VI^ - Entrate da accensioni di prestiti – Residui conservati al 31/12/2024 pari a € 694.091,95 provenienti dalla gestione dei residui. Di questi residui, risultano incassati nel corso del 2025 € 117.235,72. I residui tuttora conservati, pari a € 576.856,23, fanno riferimento ad alcuni residui mutui Cassa Depositi e Prestiti. Tra questi, è incluso un mutuo di € 268.000,00 riferito a parte del finanziamento dei lavori del 1^ stralcio del recupero funzionale del fabbricato ex Palazzo del fascio di Predappio che, per quanto sopra illustrato, non sono ancora avviati e il mutuo non risulta ancora erogato.”

“Della restante parte dei residui attivi da mutui, per € 308.856,23, verrà richiesta prossimamente l'erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti”.

Relativamente alle iniziative intraprese o che si intendono intraprendere per incrementare la riscossione dei residui l'Ente ha evidenziato nel richiamato (allegato A) quanto segue:

- “procedere, nel periodo 2026-2028, ad una verifica dei residui attivi in particolare per quelli relativi ai crediti affidati dal 2006 al 2017 a SO.RI. T. Spa e dal 2018 al 2025 ad Agenzia delle Entrate Riscossione, individuando i contribuenti

che non hanno pagato e analizzare eventuali cause che possono incidere negativamente sulla esigibilità del credito;”

- “predisporre il regolamento per la definizione agevolata, avvalendosi della facoltà che l’art.1, comma 102, della Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026);”

- “affidare la riscossione coattiva degli avvisi di accertamento notificati e non pagati a ditta esterna iscritta all’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione (Art. 53, D. Lgs. 446/1997) nelle modalità previste dal D. Lgs. 36/2023.”

5.5 Con riferimento alla **capacità di riscossione**, l’Ente ha fatto un richiamo all’allegato A) relativo alle misure intraprese per migliorare la capacità di riscossione sopra riportate e all’allegato B) relativo alla Refezione scolastica.

Da quest’ultimo allegato risulta che l’Ente ha effettuato una ricognizione delle morosità per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e inviato raccomandate per un valore di circa € 38.000,00, invio propedeutico all’iscrizione a ruolo. L’Ente ha poi comunicato di aver cambiato il nuovo software di gestione dei servizi scolastici, per adeguarlo ai nuovi standard PNRR PA Digitale 2026, individuando un nuovo fornitore e ha integrato la precedente banca dati sulla nuova piattaforma gestionale. Il processo, che è in via di perfezionamento consentirà una più efficace gestione dei solleciti formali.

L’Ente ha evidenziato inoltre che nell’” esercizio 2024 la capacità di riscossione del Comune, espressa in riferimento all’”indicatore P8 dei parametri obiettivi, era pari al 41,12%”, mentre nell’ ”esercizio 2025, la capacità di riscossione è stata del 48,41%, garantendo il rispetto del parametro P8”.

5.6 Come già evidenziato a pag.8/9, nel questionario l’Organo di revisione ha dichiarato che l’informativa per la rilevazione dei **debiti e crediti reciproci tra l’Ente e gli organismi partecipati** di cui all’art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011 non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, e che si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l’ente e gli organismi partecipati.

Sul punto la Sezione ha chiesto di fornire chiarimenti in merito, e di precisare se l’Ente avesse successivamente sollecitato le asseverazioni mancanti e provveduto alla riconciliazione. L’Ente ha riferito quanto segue.

“Nell’esercizio 2024 si sono verificati due casi di comunicazioni prive di asseverazione dell’organo di revisione contabile dell’organismo partecipato. Nello

specifico, si tratta di Agenzia di Mobilità Romagnola A.M.R. S.r.l. consortile e di Start Romagna S.p.a. Nel caso di A.M.R., con propria nota del 20/03/2025, la società aveva comunicato che il bilancio 2024 sarebbe stato approvato nel termine "lungo" (previsto in Statuto) di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e che erano in corso le procedure di chiusura e assestamento dei saldi contabili di bilancio e relativa attività di revisione propedeutica all'asseverazione dei saldi.

Con successiva nota del 31/07/2025, la Società ha trasmesso i dati asseverati dal proprio organo di revisione contabile e detti dati non erano coincidenti con quelli del Comune al 31/12/2024, ma sono stati riconciliati.

Con riferimento a Start Romagna S.p.a., con propria nota pervenuta al prot. del Comune il 07/03/2025, la stessa società aveva comunicato che il bilancio e le relative scritture di assestamento erano in fase di chiusura. Avrebbe trasmesso i dati asseverati, a seguito dell'approvazione del proprio bilancio.

Con successiva nota del 23/05/2025, la Società ha trasmesso i dati asseverati dal proprio organo di revisione contabile e detti dati sono coincidenti con quelli del Comune al 31/12/2024.

Gli altri organismi partecipati hanno trasmesso, entro i termini di approvazione del rendiconto del Comune, le proprie risultanze debitorie/creditorie nei confronti del Comune, asseverate dai rispettivi organi di revisione. In due casi non vi era coincidenza nei saldi al 31/12/2024 che però sono stati conciliati con quelli comunali, giustificando le difformità riscontrate.

In un ulteriore caso, Hera S.p.a., non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della società entro i termini di approvazione del rendiconto del Comune, anche se invitata all'adempimento con nota del Comune del 17/02/2025.

Successivamente, con nota del 09/06/2025, ha trasmesso le proprie risultanze debitorie/creditorie con il Comune di Predappio al 31/12/2024, asseverate dal proprio organo di revisione. Tali risultanze risultavano coincidenti nel totale a credito del Comune, mentre vi erano alcune piccole difformità per quanto concerne i debiti del Comune nei confronti della Società. Dette difformità sono state conciliate."

In sintesi, le tre asseverazioni mancanti sono state inviate rispettivamente in data 31/07/2025, 23/05/2025 e 09/06/2025. In alcuni casi i dati non corrispondevano ma è stata effettuata la conciliazione.

5.7 Relativamente ai **crediti e debiti con l'Unione**, nel questionario l'Ente riferiva "si sono rilevate carenze nella tempestività di trasmissione dei

rendiconti delle spese sostenute per i diversi servizi associati da parte dell'Unione, che rendono difficoltosa la riconciliazione delle partite creditorie/debitorie con l'Ente. Si dà atto che il Comune sta procedendo alla verifica complessiva, di concerto con l'Unione." Nel merito l'Ente ha risposto quanto segue.

"Nel corso del 2025 è intercorso uno scambio di documentazione tra il Comune e l'Unione di Comuni della Romagna Forlivese, finalizzato a riconciliare i debiti e crediti reciproci, con analisi a tutto il 31/12/2024".

"Nel corso del 2025 sono stati conciliati alcuni servizi gestiti in forma associata, relativi alla funzione informatica e al servizio di Polizia Locale, il quale ultimo, a seguito della e internalizzazione, è stato oggetto di analisi approfondita e prolungata ai fini della riconciliazione dei dati. Per le altre funzioni associate in Unione (Servizio personale, Servizio di Protezione Civile, Servizio SUAP), sono in corso i confronti per completare le operazioni di riconciliazione dei rapporti finanziari reciproci entro il 2026."

5.8 Con riferimento al **conto economico**, il "risultato di esercizio 2023 riporta una perdita di € 284.018,86, mentre il risultato di esercizio 2024 riporta una perdita pari a € 293.200,26, di poco superiore a quella dell'anno precedente." Nel merito l'Ente ha riferito quanto segue.

"Il risultato economico negativo di entrambi gli esercizi può essere ricondotto all'effetto degli ammortamenti dei beni patrimoniali, che risultano tra i componenti negativi della gestione corrente per un importo pari a € 760.449,45 per il 2023 e a € 786.156,88 per il 2024, somme che non trovano copertura sul bilancio finanziario, anche se parzialmente compensati dalla contabilizzazione tra i componenti positivi della gestione, delle quote annuali di contributi agli investimenti che hanno finanziato le opere pubbliche. Queste quote ammontano a € 285.347,69 sull'esercizio 2023 e a € 299.448,12 sull'esercizio 2024, determinando un saldo negativo delle partite riferite agli ammortamenti, pari a € 475.101,76 nel 2023 e a € 486.708,76 nel 2024.

Sull'annualità 2023 ha inciso negativamente anche la spesa corrente di natura straordinaria sostenuta per le somme urgenze derivanti dagli eventi alluvionali e franosi del mese di maggio 2023. Queste spese sono state finanziate in via di anticipazione da quote di avanzo libero che non trovano riscontro tra i componenti positivi della gestione, per un importo di € 367.276,86, causando un saldo negativo della gestione corrente, pari a € 804.324,49, pari a circa il doppio del saldo negativo della gestione corrente del 2024."

Sull'annualità 2025 risulta un risultato di esercizio negativo per € 534.034,63.

Anche per il 2025 il risultato economico negativo è riconducibile all'effetto degli ammortamenti dei beni patrimoniali, pari a € 829.197,85, parzialmente compensati dalla quota annuale di contributi agli investimenti, per € 357.538,91, determinando un saldo delle voci relative agli ammortamenti, per € 471.658,94 di segno negativo.

Un'incidenza negativa sul risultato di esercizio 2025 è da addebitare anche al forte incremento degli accantonamenti per rischi e passività potenziali, per € 110.854,00."

5.9 Relativamente al conteggio dell'accantonamento del fondo **perdite società partecipate** per € 23.002,99 l'Ente ha comunicato quanto segue.

"L'accantonamento al Fondo perdite società partecipate relativo alla ASP del Forlivese era stato costituito nell'annualità 2023 per un importo di € 44.047,00, quale quota parte a carico del Comune di Predappio, a copertura della perdita dell'esercizio 2022 non immediatamente ripianata."

"A seguito dell'approvazione del bilancio 2022 dell'ASP del Forlivese, il Comune ha versato la propria quota parte che, in via definitiva, è stata rideterminata in € 42.044,01. La differenza, pari a € 2.002,99 è stata mantenuta sul Fondo accantonato in avanzo, in via prudenziale, perché anche sull'esercizio 2023 dell'ASP del Forlivese era prevista una perdita di esercizio, stimata in circa il 50% di quella del 2022. Perciò, nel 2024 si è proceduto ad accantonare una ulteriore somma di € 21.000,00, al fine di garantire la copertura finanziaria della quota parte della perdita 2023. In tal modo, il Fondo accantonato sull'avanzo 2024 è risultato pari a € 23.002,99.

Nel 2025, a seguito dell'approvazione del bilancio 2023 da parte di ASP del Forlivese, il Comune ha versato la propria quota parte che, in via definitiva, è stata rideterminata in € 15.711,72, in quanto la perdita effettiva è risultata inferiore.

La differenza, pari a € 7.291,27 è stata mantenuta sul Fondo accantonato in avanzo, in via prudenziale."

5.10 Relativamente alla richiesta di aggiornamenti sulle iniziative assunte in ordine alle prescrizioni all'epoca formulate da questa Sezione nella delibera n. 72/2022/PRSE, prima della modifica dell'art. 187, c.2 del TUEL in merito all'**utilizzo delle economie da rinegoziazione da mutuo** l'Ente ha comunicato

di aver recepito le indicazioni formulate e che le prescrizioni impartite sono state rispettate "in quanto si è tenuto conto delle priorità elencate nell'art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 nella versione precedente la modifica ultimamente intervenuta".

Il Comune ha poi evidenziato quanto riportato di seguito.

"Nel 2023, le economie di spesa derivanti dalla rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti effettuata nel 2020 sono state prioritariamente utilizzate per la copertura dei debiti fuori bilancio derivanti dalle spese per somma urgenza sostenute per il ripristino delle condizioni di sicurezza alla viabilità comunale danneggiata dagli eventi alluvionali e franosi del mese di maggio."

"Nel 2024, i debiti fuori bilancio riconosciuti sempre per il riconoscimento di spese di somma urgenza legate all'alluvione del 2023, sono stati finanziati con i trasferimenti assegnati dalla Struttura del Commissario straordinario alla ricostruzione. Il procedimento di salvaguardia degli equilibri della gestione, approvato con deliberazione consiliare n. 27 del 29/07/2024, ha attestato il mantenimento degli equilibri di bilancio, con il contributo delle economie di spesa corrente derivanti dalla rinegoziazione dei mutui CDP del 2020."

Ancorché l'Ente abbia dato formali assicurazioni circa il superamento delle criticità rilevate con la del. n. 72/2022/PRSE di questa Sezione regionale di controllo, la particolarità della vicenda all'epoca esaminata suggerisce, tuttavia, di riservare alla questione, anche nei prossimi cicli di controllo, una specifica attenzione.

Il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l'Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Predappio all'esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, la L. 5 giugno 2003, n. 131 (recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3») ha introdotto forme di controllo da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali.

La L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul

bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

L'art. 3, c. 1 *lett. e*), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-*bis*, il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica:

- del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, che deve ora intendersi riferito alla normativa nazionale inerente al rispetto degli equilibri di bilancio, di cui alla L. 24 dicembre 2012, n. 243;
- dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, c. 6, della Costituzione;
- della sostenibilità dell'indebitamento;
- dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

Ai sensi dell'art. 148-*bis* in esame, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza «di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno», gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, «i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio», nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione «è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria».

Qualora le criticità eventuale accertate dalla Sezione non integrino invece fattispecie di irregolarità sanzionabili nei termini di cui all'art. 148-*bis*, c. 3, TUEL, la Sezione regionale di controllo può comunque richiamare l'attenzione dell'ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In tale contesto si inserisce peraltro la riforma operata dal D. Lgs. 23

giugno 2011, n. 118, che, in attuazione della delega contenuta nella L. 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all'art. 119 della Costituzione, ha intrapreso il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati.

2. Per l'esame dei rendiconti relativi all'esercizio 2024 e al bilancio di previsione 2025-27 questa Sezione ha definito i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo (deliberazione n. 160/2025/INPR del 18 dicembre 2025) e precisamente:

1. Enti locali con parte disponibile del risultato d'amministrazione negativa;
2. Enti locali con fondo di garanzia dei debiti commerciali valorizzato a rendiconto 2024;
3. Enti locali con fondo anticipazione di tesoreria non restituito al 31 dicembre 2024;
4. Enti locali con giorni di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria superiore a 130 (centotrenta) nell'anno 2024;
5. Enti locali non ricompresi nei criteri precedenti, per i quali si ritengano necessari specifici approfondimenti in ordine a profili di carattere contabile e gestionale, anche in connessione a segnalazioni qualificate ed esposti.

Va comunque evidenziato che l'assenza di uno specifico rilievo su profili non inclusi nella odierna pronuncia non può essere considerata quale generale, implicita valutazione positiva dei documenti contabili oggetto di analisi. La Sezione, infatti, si riserva di procedere a successive ed ulteriori valutazioni in occasione delle verifiche sui documenti contabili (nello specifico, dei rendiconti) relativi agli esercizi successivi. Al riguardo, basterà rammentare *che "il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie"* (Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49).

3. All'esito dell'analisi svolta sul Comune di Predappio, selezionato in base al criterio n. 3, l'esame della documentazione fa emergere un quadro caratterizzato dal sostanziale mantenimento dei più rilevanti equilibri di bilancio. L'anticipazione di tesoreria è stata restituita, il saldo di cassa è tornato positivo. Il Comune, inoltre, ha fatto registrare un buon indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

Emergono, tuttavia, alcuni elementi sui quali richiamare l'attenzione dell'Ente.

3.1 La problematicità relativa della permanenza "in bilancio" dei residui attivi

Da una verifica effettuata su BDAP, sul consuntivo 2025 è emerso un ulteriore aumento dei residui attivi totali (che passano da € 10.591.984,88 ed € 11.031.624,38 dei quali € 6.498.894,63 al titolo 4).

In merito ai residui al titolo 4, l'Ente ha riferito che i contributi a rendicontazione ammontano ad € 733.789,14 dichiarando che su questi contributi "il Comune ha accertato le entrate con imputazione ai medesimi esercizi nei quali sono stati indicati gli impegni dell'Amministrazione erogante". L'Ente ha poi allegato 4 tabelle relative ai residui da Amministrazioni Pubbliche per € 4.668.582,20, da Imprese per € 854.183,93, da Istituzioni sociali per € 365.000,00 e da UE per € 490.285,32 ma le riscossioni ad oggi risultano esigue (v. punto 5.4. *della parte di Fatto*).

Pur prendendo atto delle azioni intraprese dall'Ente per migliorare la capacità di riscossione (v. punto 5.4. *della parte di Fatto*) e agli incassi comunicati e riferiti agli esercizi 2025 e 2026, la Sezione richiama l'attenzione del Comune sul tema generale della elevata consistenza dei residui attivi.

È noto che il mantenimento di residui attivi eventualmente inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del T.U.E.L.).

Proprio per questo motivo, in termini generali, la Sezione non può non evidenziare la necessità che sia operata una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione/pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il Legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui, l'ente debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare le posizioni creditorie/debitorie.

Considerata la finalità della norma, deve trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. L'Ente, cioè, non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare

l'effettivo obbligo di riscuotere il credito e pagare il debito attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

La Sezione sottolinea, in via generale, che solo un'accurata e ponderata attività di previsione "a monte" e di accertamento nel corso dell'esercizio (e non alla fine dello stesso), può preservare l'ente locale dall'irregolare "accumulo" di residui attivi che, se di rilevante consistenza e di difficile, se non impossibile, riscuotibilità, possono incidere in maniera determinante sull'effettiva disponibilità di cassa dell'ente.

Gli eventuali accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo entro la quale l'Ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività.

Relativamente ai **contributi a rendicontazione**, la Sezione rammenta le corrette modalità di contabilizzazione come definite dall'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011.

Con particolare riferimento ai contributi a rendicontazione erogati da amministrazioni che adottano il principio di competenza finanziaria potenziata si rammenta che - in base a quanto previsto al punto 3.6 lett. c) primo punto dell'allegato 4/2 al D. Lgs n. 118 del 2011 - nella contabilizzazione di tali tipi di contributi, al fine di garantire l'esatta corrispondenza dell'imputazione nei bilanci dell'amministrazione erogante e di quella beneficiaria, la prima deve impegnare l'intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda e quest'ultima ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.

Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l'armonizzazione dei bilanci dell'uno e dell'altro, nel caso si realizzino scostamenti dell'andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all'ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa. Entrambi gli enti dovrebbero così provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione ed alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

Si evidenzia inoltre che, se l'ente erogatore non adotta il principio di competenza finanziaria potenziata, "l'ente beneficiario accerta l'entrata a seguito di formale deliberazione da parte dell'ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore". In questo caso, "l'entrata è imputata agli esercizi in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del cronoprogramma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità), sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione e resa".

Quanto rappresentato, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell'esercizio.

Diversamente operando l'Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all'esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessivi equilibri del bilancio attraverso una dilazione della capacità di spesa.

La Sezione, pertanto, nel riservarsi ogni approfondimento istruttorio in futuro, invita l'Ente a conformare il proprio agire al rispetto dei principi come sopra esposti.

3.2 Capacità di riscossione

Con riferimento alle azioni intraprese o che si intendono prendere per migliorare la capacità di riscossione, l'Ente ha evidenziato (v. punto 5.4 *della parte di Fatto*) la scarsa riscossione realizzata ad oggi con AdER e l'intenzione di procedere ad una verifica dei residui attivi relativi ai crediti affidati a SO.RI.T Spa dal 2006 al 2017 e ad Agenzia delle Entrate riscossione dal 2018 al 2025, "individuando i contribuenti che non hanno pagato e analizzando eventuali cause che possano incidere negativamente sull'esigibilità del credito", di predisporre il regolamento per la definizione agevolata avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1 comma 102, della L. n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026), e di affidare la riscossione coattiva a una ditta esterna iscritta albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione (Art. 53, D. Lgs. n. 446/97) nelle modalità previste dal D. Lgs 36/2023.

Il Comune ha inoltre riferito (v. punto 5.5 *della parte di Fatto*, di aver effettuato una ricognizione delle morosità relative alla Refezione scolastica e cambiato il software di gestione, al fine di consentire una più efficace gestione dei solleciti formali e che nel 2025 è stato garantito il rispetto del parametro P8 inerente alla capacità di riscossione.

Dalla tabella sulla capacità di riscossione inserita a pag. 5, risulta in generale, una minore capacità di riscossione al titolo 3 sia in competenza (64,32%) che a residuo (63,50%), e una scarsa capacità di riscossione al titolo 1 in conto residui (34,76%) in aggiunta a quanto segnalato in precedenza sul titolo 4.

La Sezione, nel prendere atto delle azioni avviate dall'Ente per migliorare la capacità di riscossione, tenuto conto che nel 2025 i residui attivi sono aumentati ulteriormente, invita il Comune a proseguire con determinazione lungo la strada intrapresa, prestando particolare attenzione alle entrate che presentano le peggiori capacità di riscossione e, nello specifico, alle entrate relative al titolo 1 in conto residui e ai titoli 3 e 4.

Sul punto, si rammenta che la capacità di riscossione, incidendo sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa, rileva ai fini della salvaguardia degli equilibri finanziari dell'Ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione.

3.3 Contrasto all'evasione tributaria

Correlativamente al tema della capacità di riscossione, il Collegio ritiene di doversi soffermare sul tema del contrasto all'evasione tributaria (punto 5.4. *della parte di Fatto*).

Nel merito l'Ente ha dichiarato che "nell'anno 2024 è stata svolta attività di recupero dell'evasione IMU, TARI. Dall'analisi delle determinazioni relative alla suddetta attività, risulta che gli avvisi notificati sono n. 667 avvisi con un recupero di imposta (IMU e TARI) accertata complessivamente in € 261.738,62". Il residuo non riscosso è stato affidato ad Agenzia delle Entrate riscossioni per la riscossione coattiva, con risultati non brillanti, come evidenziato dalla tabella riportata a pag.13. Il Comune ha inoltre evidenziato la presenza di contenziosi e procedure concorsuali ed elencato una serie di proposte evidenziate nel precedente paragrafo (v. punto 5.4. *della parte di Fatto*).

La Sezione, pur prendendo atto delle azioni intraprese dall'Ente, ritiene necessario rammentare, partendo dall'indefettibile principio generale della indisponibilità dell'obbligazione tributaria riconducibile ai principi di capacità contributiva (art. 53, c. 1, Cost.) ed imparzialità nell'azione della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che la riscossione dei tributi è attività fondamentale ed indispensabile per garantire le risorse necessarie per l'erogazione dei servizi e per assicurare al cittadino le prestazioni concernenti i

diritti civili e sociali.

Dall'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, vincolata *ex lege*, si ricava quindi la conclusione circa l'irrinunciabilità della potestà impositiva, con i corollari della non prorogabilità del recupero delle somme a tale titolo dovute e della ulteriore necessità che l'azione recuperatoria in capo all'Amministrazione comunale sia esercitata tempestivamente per evitare la prescrizione del credito tributario.

3.4 Mancanza della doppia asseverazione dei prospetti dimostrativi dei crediti e debiti reciproci con gli organismi partecipati

Come riferito al (punto 5.6. *della parte di Fatto*), L'Organo di revisione aveva dichiarato che l'informativa per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati, allegata al rendiconto, non risultava corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo e si erano verificati casi di mancata conciliazione tra l'Ente e gli organismi partecipati.

In sede istruttoria, il Comune ha riferito che in 2 casi le Società non avevano ancora chiuso il bilancio, mentre in un caso era stato effettuato un sollecito, tuttavia, l'asseverazione è pervenuta dopo il 28/04/2025, data di approvazione del rendiconto dell'Ente.

Dalla risposta dell'Ente emerge in conclusione che le tre asseverazioni mancanti sono pervenute tutte dopo l'approvazione del rendiconto (rispettivamente in data 23/05/2025, 09/06/2025 e 31/07/2025). In un caso i dati asseverati corrispondevano a quelli dell'Ente, mentre negli altri due casi risultavano alcune difformità riconciliate.

La Sezione richiama l'Ente e i suoi organismi partecipati, e per esso i rispettivi Organi di revisione, a tale essenziale adempimento nella verifica dei debiti e dei crediti, necessario al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/SEZAUT/2016/QMIG), *"l'asseverazione da parte dell'Organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale*

inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, c. 6, lett. j, D. Lgs. n. 118/2011)".

La doppia asseverazione (sia da parte dell'Ente sia dell'Organismo partecipato) è pertanto necessaria al fine di garantire la simmetria e l'affidabilità delle poste infragruppo e in caso di discordanza è necessario che l'Ente adotti tutti i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione e in caso di mancata riconciliazione l'Ente dovrà prevedere un adeguato accantonamento a fondo rischi e il mancato accantonamento collegato alle posizioni non riconciliate potrebbe comportare una rappresentazione non veritiera del risultato di amministrazione o del bilancio complessivo dell'Ente.

3.5 Riconciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e l'Unione

La Sezione prende atto di quanto riferisce l'Ente, il quale segnala che si sono verificate carenze nella tempestività di trasmissione dei rendiconti e delle spese sostenute per i diversi servizi associati da parte dell'Unione che rendono difficoltosa la riscossione. In sede istruttoria (punto 5.7. *della parte di Fatto*), il Comune ha riferito quanto segue:

“Nel corso del 2025 sono stati conciliati alcuni servizi gestiti in forma associata, relativi alla funzione informatica e al servizio di Polizia Locale, il quale ultimo, a seguito della reinternalizzazione, è stato oggetto di analisi approfondita e prolungata ai fini della riconciliazione dei dati. Per le altre funzioni associate in Unione (Servizio personale, Servizio di Protezione Civile, Servizio SUAP), sono in corso i confronti per completare le operazioni di riconciliazione dei rapporti finanziari reciproci entro il 2026.”

Nel merito, la Sezione ribadisce, che al fine di evitare di minare sia l'equilibrio macroeconomico della finanza pubblica allargata, sia quello del singolo ente territoriale che vi partecipa e più in generale per il regime delle relazioni finanziarie tra gli enti del settore pubblico allargato, è necessaria la trasparenza dei rispettivi bilanci, ove la dimensione finanziaria deve essere rappresentata in modo intelligibile attraverso il rispetto di ciò che la direttiva europea 2011/85/UE dell'8 novembre 2011 aveva introdotto relativamente ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (attuata dall'Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54 – Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), denominata «regole di bilancio numeriche». In proposito è stato già affermato che «nel settore della finanza pubblica allargata

le partite creditorie e debitorie afferenti alle relazioni tra enti pubblici [...] debbano essere rappresentate nei rispettivi bilanci in modo preciso, simmetrico, speculare e tempestivo» (Corte cost., sent. n. 252/2015).

Si ricorda poi che l'art. 11, comma 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011, contempla tra i soggetti le società controllate e partecipate e i propri enti strumentali; va sottolineato che l'Unione non ricade peraltro in queste categorie e non soggiace quindi agli obblighi formali di asseverazione intestati, in particolare, agli organi di revisione dal citato art. 11 (Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, delib. n. 57/2021/PRSE).

L'esigenza di garantire la necessaria corrispondenza tra le poste iscritte a bilancio dell'Ente con quelle dell'Unione, però, assume una sua autonoma rilevanza: non c'è dubbio infatti che la mancata riconciliazione dei crediti e debiti possa realizzare anche in questo caso un *vulnus* agli equilibri di bilancio o quanto meno potrebbe incidere sulla loro parziale inattendibilità, dal momento che le poste iscritte non trovano la necessaria conferma, in termini di richiesta oggettività, della loro iscrizione in bilancio.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si chiede all'Ente di attivarsi al fine di assumere senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie con l'Unione, riconciliazione che dovrà essere realizzata in tempi adeguati. La verifica necessita quindi di un doppio livello di analisi e andrà effettuata sia nella parte finanziaria del bilancio, ma anche in quella economico-patrimoniale.

3.6 Risultato economico negativo nell'esercizio

La contabilità economico patrimoniale del Comune ha rilevato per il 2024 una perdita di € 293.200,26 in lieve peggioramento rispetto al 2023 (€ 284.018,86). E' stata inoltre rilevata una perdita anche nel 2025.

Nel merito, l'Ente ha evidenziato (punto 5.8. *della parte di Fatto*) che il risultato economico negativo, "in entrambi gli esercizi può essere ricondotto all'effetto dei beni patrimoniali" e che sull'annualità 2023 "ha inciso negativamente anche la spesa corrente di natura straordinaria sostenuta per le somme urgenti derivanti dagli eventi alluvionali e franosi nel mese di maggio 2023".

La Sezione rammenta che l'equilibrio di bilancio comporta il mantenimento (quantomeno tendenziale) anche degli equilibri economici e patrimoniali, da verificare durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si

riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Un risultato economico negativo si traduce infatti in una riduzione della consistenza patrimoniale e, ove protratto, è destinato prima o poi a manifestare effetti negativi sul fronte finanziario.

Si evidenzia, a mente dell'All. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011, che: «in caso di risultato economico negativo, l'Amministrazione è chiamata a fornire un'adeguata informativa, nella relazione sulla gestione del Presidente/Sindaco dell'Amministrazione:

- sulle cause che hanno determinato la formazione della perdita;
- sui casi in cui il risultato negativo sia stato determinato dall'erogazione di contributi agli investimenti finanziati da debito, erogati per favorire la realizzazione di infrastrutture nel territorio. Tale informativa può essere estesa ai risultati economici negativi di esercizi precedenti».

L'andamento delle grandezze in contabilità economico patrimoniale deve essere attentamente monitorato, in quanto consente di arricchire la base informativa a disposizione dell'ente, intercettando eventuali inefficienze e consentendo opportune azioni correttive, prima che esse si riverberino sugli equilibri finanziari.

La Sezione, pertanto, raccomanda agli Organi dell'Amministrazione e all'Organo di revisione, ognuno per quanto di propria competenza, a monitorare costantemente l'andamento delle grandezze rilevate in contabilità economico-patrimoniale.

P.Q.M.

la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al rendiconto per l'esercizio 2024 ed al bilancio di previsione 2025/27 del Comune di Predappio (FC):

- rileva le criticità di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 così come dettagliatamente descritte in motivazione e, per l'effetto, invita il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune (art. 50 T.U.E.L.) ed il Segretario comunale, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e di controllo generale dello svolgimento delle funzioni dei dirigenti (art. 97 T.U.E.L.), nonché il responsabile del servizio finanziario e i responsabili dei servizi amministrativi dell'Ente, secondo le rispettive responsabilità, ad adottare le misure necessarie per superare le criticità rilevate;

- raccomanda, in generale, l'osservanza dei principi in tema di armonizzazione contabile, che, funzionali al rispetto degli equilibri di bilancio presidiati dagli artt. 81 e 97 Cost., nonché dalla L. 24 dicembre 2012, n. 243, possono essere vulnerati, nella gestione risultante dall'esame sulla documentazione esaminata da questa Sezione, in relazione alle criticità sopra evidenziate;

- invita l'Organo di revisione, in relazione alle criticità riscontrate, ad una puntuale e attenta vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e per assicurare la correttezza e la veridicità delle rappresentazioni contabili;

- dispone, infine, che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Sindaco, al Segretario comunale e all'Organo di revisione del Comune. Il Sindaco, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, vorrà disporre che la presente decisione sia portata a conoscenza anche del Consiglio comunale;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2026.

Il Relatore
Antonino Carlo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 24 giugno 2026

Il funzionario preposto

Dott.ssa Anna Maria Frate